

N. 1286/2003

Emanata a Helsinki il 30 dicembre 2003

Legge

sulla consegna tra la Finlandia ed altri Stati membri dell'Unione Europea

Conformemente alla decisione del Parlamento in virtù
dell'art. 95 sottosezione 2 della Costituzione, si emana:

Cap. 1

Disposizioni generali

1 §

Campo d'applicazione

In virtù della presente legge ai fini dell'esercizio di un'azione penale o l'esecuzione di una pena detentiva una persona che si trova in Finlandia può essere consegnata in un altro Stato membro dell'Unione Europea e si può richiedere la consegna in Finlandia di una persona che si trova in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Cap. 2

Consegna dalla Finlandia in un altro Stato membro

Condizioni generali

2§

Consegna nel caso di soddisfazione della doppia incriminazione

La consegna sarà concessa se la pena più severa per il fatto sul quale si basa la richiesta di consegna nella legislazione dello Stato membro richiedente consiste di una pena detentiva di almeno un anno ed il fatto se compiuto in condizioni analoghe costituisce o costituirebbe un reato per la legislazione finlandese.

Nel caso di una condanna di pena detentiva, la consegna sarà concessa, se la sanzione pronunciata è una pena detentiva di almeno quattro mesi ed il fatto se compiuto in condizioni analoghe costituisce o costituirebbe un reato per la legislazione finlandese.

3§

Consegna senza verifica della doppia incriminazione

Indipendentemente, se il fatto a base della richiesta costituisce reato per la legislazione finlandese, la consegna sarà concessa, se il fatto per la legislazione dello Stato membro richiedente corrisponde al fatto di cui al comma 2 e nella legislazione dello stesso la pena massima emessa per il fatto è una detenzione di almeno tre anni. La consegna ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva implica inoltre che la sanzione penale sia una pena detentiva di almeno quattro mesi.

I fatti di cui sopra nel comma 1 sono:

1. partecipazione ad un'organizzazione criminale;
2. terrorismo;
3. tratta di esseri umani;
4. sfruttamento sessuale di minori e pornografia infantile;
5. commercio illecito di stupefacenti e di sostanze psicotropici;
6. commercio illecito di armi, munizioni e di esplosivi;
7. corruzione;
8. frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità Europee prevista nella convenzione (SopS85/2002) sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
9. riciclaggio del denaro;
10. falsificazione di monete, compreso l'euro;
11. criminalità informatica;
12. criminalità ambientale, compreso il commercio illecito degli animali in via d'estinzione e il commercio illecito di specie e di varietà di piante in via d'estinzione;
13. collaborazione per l'immigrazione e soggiorno clandestini;
14. omicidio intenzionale, gravi percosse e lesioni personali e causate gravi lesioni fisiche;
15. commercio illecito d'organi e tessuti umani;
16. rapimento di persone, privazione della libertà

17. razzismo e xenofobia;
18. criminalità organizzata di furto e rapina a mano armata;
19. commercio illecito di beni culturali, compreso il commercio illecito d'oggetti antichi e d'arte;
20. atto fraudolento;
21. ricatto simile alla rapina, ricatto;
22. contraffazione illecita dei prodotti e la riproduzione;
23. falsificazione di documenti amministrativi e il commercio con le falsificazioni;
24. falsificazione di mezzi di pagamento;
25. commercio illecito di prodotti ormonali e di altre sostanze per l'aumento della crescita;
26. commercio illecito di sostanze nucleari e radioattive;
27. commercio di veicoli rubati;
28. stupro;
29. incendio doloso;
30. reati di competenza del Tribunale internazionale;
31. dirottamento di un velivolo e di un natante;
32. sabotaggio.

4§

Reati connessi

Nel caso in cui la richiesta comprende più fatti e le condizioni previsti negli artt. 2 o 3 esistono per uno dei fatti, la richiesta può essere accettata anche per gli altri

fatti che costituiscono o corrispondono a reati per la legislazione finlandese.

Motivi di rifiuto

5§

Motivi assoluti di rifiuto

La consegna deve essere rifiutata se:

1. per il fatto a base della domanda in Finlandia per legge è prevista l'amnistia in virtù dell'art. 105, comma 2, della Costituzione e per il fatto è applicabile la legislazione finlandese in conformità del cap. 1 del c.p. (39/1889);
2. la persona per cui si richiede la consegna è stata condannata in Finlandia o in un altro Stato membro per il reato posto a base della domanda a condizione che, se condannata ad una pena, la persona l'abbia scontata o la stia scontando oppure la pena non può essere attuata per la legislazione dello Stato membro che ha emesso la sentenza;
3. la persona per cui si richiede la consegna non aveva compiuto quindici anni al momento del compimento del fatto a base della richiesta;
4. la richiesta riguarda l'esecuzione di una pena detentiva e la persona per cui si richiede la consegna è cittadino finlandese e richiede di poter scontare la pena detentiva in Finlandia; la pena detentiva deve essere scontata in Finlandia in conformità delle disposizioni separate;

5. il fatto posto a base della richiesta è considerato secondo il Cap. 1 c.p. commesso totalmente o parzialmente in Finlandia oppure su un mezzo marittimo o velivolo finlandese e:
- a) il fatto o il fatto analogo non è punibile in Finlandia, oppure
 - b) l'azione penale relativa al reato per la legislazione finlandese è andato in prescrizione oppure la pena non potrebbe essere più pronunciata o attuata;
6. si può ragionevolmente sospettare che la persona per cui si richiede la consegna sarebbe soggetta ad una condanna a morte, torture o altro trattamento offensivo della dignità umana o che sarebbe soggetta per la sua origine, appartenenza ad un gruppo sociale, religione, convinzione od opinione politica alla minaccia di vita o di libertà o di un altro tipo di persecuzione, oppure si può ragionevolmente presupporre che dovrà affrontare offese ai diritti dell'uomo o dello stato di diritto, libertà di parola o libertà di associazione garantite dalla Costituzione.

La consegna deve essere rifiutata anche nel caso in cui la consegna sarebbe irragionevole per motivi umani relativi all'età, stato di salute o altri particolari personali della persona o per condizioni specifiche e l'irragionevolezza non può essere eliminata con la proroga dell'attuazione in virtù dell'art. 47.

6§

Motivi di rifiuto ponderabili

La consegna può essere rifiutata nel caso in cui:

- 1) la persona per cui si richiede la consegna è imputata in Finlandia per il fatto in base alla richiesta;
- 2) per il fatto a base alla richiesta in Finlandia è stato deciso di non promuovere un'azione legale o all'azione promosso non è stato dato seguito;
- 3) in un altro Stato membro per il fatto in base alla richiesta è stata data una sentenza definitiva diversa dalla condanna, che impedirebbe di promuovere un'azione legale;
- 4) il fatto posto a base della richiesta è considerato secondo il Cap. 1 c.p. commesso totalmente o parzialmente in Finlandia oppure su un mezzo marittimo o velivolo finlandese e risulta più indicato procedere in Finlandia;
- 5) il procedimento d'imputazione del reato per la legislazione finlandese è andato in prescrizione oppure la pena non potrebbe essere più pronunciata o attuata e al fatto è applicabile la legislazione finlandese in virtù del Cap. 1 del C.p.;
- 6) la richiesta riguarda l'attuazione di una pena detentiva, la persona per cui si richiede la consegna risiede in Finlandia stabilmente e domanda di poter scontare la pena detentiva in Finlandia sia per le sue circostanze personali o per un altro motivo è motivato che sconti la pena

detentiva in Finlandia; la pena detentiva deve essere attuata in Finlandia in osservanza quanto separatamente disposto;

7) la persona per cui si richiede la consegna è stata legalmente condannata in un altro Stato al di fuori dell'UE o in un tribunale penale internazionale per il fatto in base alla richiesta presupponendo che, nel caso in cui sia stata condannata ad una pena, l'abbia scontata o la stia scontando oppure l'esecuzione della pena non è possibile secondo la legislazione del Paese che ha dato la sentenza;

8) il fatto è stato commesso al di fuori dello Stato membro richiedente e in un caso analogo in Finlandia non sarebbe possibile applicare la legislazione finlandese in osservanza del Cap. 1 del C.p.

7§

Autorizzazione della consegna

Benché la persona per cui si richiede la consegna accetti di essere consegnata, la consegna può essere rifiutata in conformità delle disposizioni dell'art. 6 paragrafo 1 o 4.

Condizioni

8§

Condizione relativa alla restituzione dell'estradatao

Quando si decide di consegnare un cittadino finlandese per l'esercizio di un'azione penale, la condizione deve essere la sua immediata restituzione in Finlandia per scontare l'eventuale pena detentiva nel momento in cui la

sentenza diventa definitiva, se la persona richiesta ha presentato domanda durante il procedimento d'extradizione di poter scontare la pena in Finlandia.

Se la persona richiesta ha residenza ufficiale in Finlandia, la condizione del comma 1 può essere posta, se la persona richiesta ha presentato domanda durante il procedimento d'extradizione di poter scontare la pena in Finlandia e per le sue circostanze personali o per un altro motivo particolare risulta motivato che possa scontare l'eventuale pena detentiva in Finlandia.

Le pene detentive di cui nei precedenti comma 1 e 2 devono essere attuate in Finlandia secondo quanto separatamente disposto.

9§

Condizione sulla sentenza in contumacia

Se la consegna è stata richiesta ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva pronunciata in contumacia del convenuto ed il condannato non è stato informato sull'atto di citazione o altrimenti avvisato sull'ora e luogo del procedimento con giudizio in contumacia, la condizione da porre alla consegna deve essere che lo Stato richiedente garantisca all'estradata la facoltà di riapertura del dibattimento nello Stato membro interessato e la possibilità di essere presente durante la revisione.

La garanzia di cui nel precedente comma 1 deve essere resa prima della decisione di estradizione.

10 §

Condizione relativa all'ergastolo

Nel caso in cui per il reato posto a base della domanda d'extradizione nello Stato membro richiedente la pena può essere l'ergastolo, la consegna può essere concessa a condizione che lo Stato membro richiedente dà assicurazioni che per il suo codice o l'interpretazione giurisprudenziale il giudizio potrà essere riformato o per esso richiesta l'amnistia individuale.

La garanzia di cui nel precedente comma 1 deve essere resa prima della decisione di estradizione.

Autorità competenti

11§

Tribunali competenti

La decisione sulla consegna e sul mantenimento dello stato d'arresto compete al:

- 1) Tribunale di Helsinki, se la persona richiesta è stata arrestata o altrimenti raggiunta nell'area del distretto giudiziale della Corte d'appello di Helsinki o Kouvola;
- 2) Tribunale di Kuopio, se la persona richiesta è stata arrestata o altrimenti raggiunta nell'area del distretto giudiziale della Corte d'appello della Finlandia orientale;
- 3) Tribunale di Oulu, se la persona richiesta è stata arrestata o altrimenti raggiunta nell'area del distretto giudiziale della Corte d'appello di Rovaniemi;

- 4) Tribunale di Tampere, se la persona richiesta è stata arrestata o altrimenti raggiunta nell'area del distretto giudiziale della Corte d'appello di Turku o di Vaasa;

Per motivi particolari il Tribunale di cui nel comma 1 può decidere sulla consegna o sul mantenimento dello stato d'arresto delle persone richieste arrestate o altrimenti raggiunte nell'area di competenza di un'altra corte d'appello.

12§

Pubblici ministeri competenti

Se nella presente legge non diversamente disposto, i procuratori dei distretti giudiziali dei Tribunali di Helsinki, Kuopio, Oulu e Tampere sono competenti.

Per motivi particolari il procuratore competente può essere anche diverso dal giudice competente di cui al comma 1.

Consegna e il contenuto del mandato

13 §

Ordine di collegamento

L'autorità competente dello Stato membro richiedente registra il mandato d'arresto e di consegna nel sistema d'informazione o in un sistema analogo previsti nella Convenzione (23/2001) per l'applicazione dell'Accordo

di Schengen sulla graduale eliminazione di controlli alle frontiere comuni.

Nel caso in cui si conosce il domicilio in Finlandia della persona richiesta, il mandato può essere consegnato al procuratore competente direttamente o tramite canali di collegamento internazionali.

Il procuratore è tenuto a dare comunicazione del mandato alla Polizia giudiziaria centrale qualora il mandato non sia stato consegnato tramite la stessa Polizia.

14§

Contenuto e forma del mandato

Il mandato d'arresto e di consegna deve contenere le seguenti informazioni:

- 1) identità e cittadinanza della persona richiesta;
- 2) nome, indirizzo, numero di telefono e fax e l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità competente richiedente;
- 3) l'avviso se esiste una sentenza definitiva o un giudizio che soddisfa alle condizioni disposte nell'art. 2 o 3;
- 4) natura del reato e la classificazione giuridica, in particolare per reati di cui nell'art. 3 comma 2;
- 5) descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso, compreso l'ora, luogo e come la persona richiesta è implicata nel reato;

- 6) condanna, se si tratta di una condanna definitiva, oppure scala di condanne previste per il reato nello Stato membro richiedente;
- 7) eventuali altre conseguenze del reato.

Il mandato può essere presentato per iscritto, in forma elettronica o in un altro modo dal quale rimane una prova per iscritto.

15§

Lingua e traduzioni

Il mandato deve essere presentato in lingua finlandese, svedese o inglese oppure con una traduzione allegata in una delle lingue.

L'autorità competente finlandese può dare l'esecuzione al mandato sebbene in una lingua diversa dal finlandese, svedese o inglese, se non ci sono altri ostacoli per l'accoglimento.

Nel caso in cui il mandato è redatto in una lingua diversa dal finlandese o dallo svedese, la Polizia giudiziaria centrale deve provvedere alla sua traduzione in finlandese o svedese.

Arresto e stato d'arresto

16§

Arresto

Agente di polizia è autorizzato ad arrestare la persona richiesta, ordinata allo stato d'arresto.

In virtù della presente legge agente di polizia è autorizzato ad arrestare la persona richiesta anche senza l'ordine di stato d'arresto se l'attuazione del mandato d'arresto e di consegna può altrimenti essere al repentaglio. Per le parti applicabili per l'arresto vige quanto disposto nella legge sulle misure coercitive (450/1987).

L'arresto deve essere notificato senza indugio alla Polizia giudiziaria centrale o al procuratore competente. La Polizia giudiziaria centrale notifica l'arresto della persona richiesta all'autorità competente dello Stato membro richiedente.

17§

Stato d'arresto

Per assicurare la consegna, l'autorità avente diritto d'arresto può decidere lo stato d'arresto della persona richiesta. I documenti relativi allo stato d'arresto devono essere inoltrati senza indugio al procuratore competente. Se il pubblico ministero decide di continuare lo stato d'arresto, ne deve avvisare il tribunale competente.

Per le parti applicabili per lo stato d'arresto vige quanto disposto sulla detenzione preventiva.

Alla persona richiesta può essere ordinato divieto di viaggiare anziché lo stato d'arresto. Per il divieto di viaggiare vige per le parti applicabili quanto disposto nella legge sulle misure coercitive e quanto disposto sullo stato d'arresto nella presente legge.

18§

Convalida dello stato d'arresto

All'avvenuta notificazione dello stato d'arresto il tribunale deve procedere senza indugio osservando per le parti applicabili quanto disposto nella legge sulle misure coercitive sul procedimento relativo alla richiesta di detenzione. Il pubblico ministero presenta la richiesta di convalida dello stato d'arresto al tribunale.

Il tribunale deve mantenere convalidata la decisione dello stato d'arresto nel caso in cui è motivato sospettare che l'accoglimento del mandato d'arresto e di consegna potrebbe altrimenti essere al repentaglio. Il pubblico ministero deve notificare la decisione del tribunale alla Polizia giudiziaria centrale.

19§

Ricorso per la convalida dello stato d'arresto

Indipendentemente dal termine la persona in stato d'arresto può presentare ricorso alla corte d'appello per la decisione di convalida dello stato d'arresto del tribunale.

Patrocinio gratuito e difensore

20§

Diritto al patrocinio gratuito e al difensore

La persona richiesta ha diritto di utilizzare un assistente.

Alla persona richiesta deve essere assegnato un difensore, se egli lo richiede. Il tribunale ordina un equo compenso da versare al difensore, a spese dello stato. Sull'assegnazione del difensore da ufficio così come altro sul difensore vige per le parti applicabili quanto disposto

nella legge sul processo in materia penale (689/1997)
cap.2.

Alla persona richiesta arrestata o altrimenti raggiunta in Finlandia deve essere reso noto senza indugio il suo diritto al patrocinio gratuito e che ad egli può essere assegnato un difensore.

Preparazione della consegna

§21

Informazioni e domande da svolgere alla persona richiesta

Quando la persona richiesta è stata sottoposto all'arresto o altrimenti raggiunta in Finlandia, la Polizia giudiziaria centrale deve senza indugio avvisare la persona richiesta con le prove del mandato d'arresto e di consegna e spiegarli il suo contenuto. Alla persona richiesta deve essere anche reso noto la sua facoltà di esprimere il proprio consenso alla consegna ed al fatto che nello Stato membro in cui sarà consegnato, potrà essere incriminato, punito o privato della libertà per un crimine precedente alla consegna e diverso dal reato a base della domanda d'extradizione, ed al fatto che potrà essere di seguito consegnato ad un terzo Stato membro. Alla persona richiesta deve essere inoltre spiegato il significato dei consensi. Alla persona richiesta deve essere domandato se intende esprimere il suo consenso alla consegna e se ritiene che le motivazioni di rifiuto o condizioni applicate nella presente legge potranno essere applicate nel suo

caso. Quando necessario alla persona richiesta deve essere inoltre domandato se chiede di poter scontare la pena detentiva in Finlandia.

Le informazioni e le domande indicate nel precedente comma 1 devono essere presentate in una lingua compresa dalla persona richiesta.

Sull'uso della lingua finlandese e svedese è disposto nella legge sulle lingue (423/2003).

Sui provvedimenti compiuti deve essere redatto un verbale in cui risultano i provvedimenti eseguiti e si rendono note le informazioni ricevute. La Polizia giudiziaria centrale trasmette il verbale e gli altri documenti al pubblico ministero competente.

22§

Osservanza dei termini

Dopo la ricezione dei documenti relativi allo stato d'arresto conformemente all'art. 17, il procuratore è tenuto a provvedere che si procede per la causa senza indugio in modo che il tribunale possa rispettare i termini disposti nella presente legge.

23§

Richiesta d'informazioni complementari

Quando necessario il pubblico ministero e la polizia possono chiedere all'autorità competente dello Stato membro richiedente di fornire informazioni complementari. Per la consegna delle informazioni può essere fissato un termine.

24§

Presentazione della domanda al tribunale

Il pubblico ministero è tenuto a far pervenire al tribunale la domanda con la quale si richiede che sia pronunciata la sentenza relativa alla consegna. La domanda deve essere per iscritto. Il procuratore è tenuto a fornire alla persona richiesta una copia della domanda nella lingua da egli compresa.

La domanda deve comprendere:

- 1) ora e data quando la persona richiesta è stata arrestata o altrimenti raggiunta in Finlandia;
- 2) se la persona richiesta è sottoposta allo stato d'arresto e l'ora e data d'inizio dello stato d'arresto;
- 3) articolazione dei presupposti, delle giustificazioni di rifiuto e delle condizioni;
- 4) se la persona richiesta ha dimostrato intenzione di esprimere il proprio consenso alla consegna o dare altri consensi previsti nella presente legge; e
- 5) se esistono altre domande d'extradizione relative alla persona richiesta.

Nella domanda deve essere inoltre indicato il nome della persona richiesta e del suo assistente e recapiti. Allegata alla domanda deve essere il mandato d'arresto e di consegna, eventuali informazioni supplementari forniti e il verbale redatto dalla Polizia giudiziaria centrale.

Procedimento per la consegna

Osservanza di altre disposizioni

Se nella presente legge non diversamente disposto, nel procedimento relativo alla consegna si applica per le parti applicabili quanto disposto sul procedimento penale al tribunale.

26§

Osservanza dei termini al tribunale

Il tribunale è tenuto a garantire che si procede senza l'indugio perché i termini della presente legge possano essere osservati.

27§

Composizione e udienza del tribunale

Durante il processo per la consegna il tribunale ha il quorum anche quando è composto solo dal presidente. L'udienza può essere tenuta anche in un altro momento e in un altro luogo di quanto disposto sull'udienza del tribunale di prima istanza.

Si può procedere nella causa della consegna durante l'udienza del tribunale che riguarda la convalida dello stato d'arresto. A meno che il tribunale non lo consideri inutile, si può procedere nella causa in un'udienza separata.

A ricezione della domanda del pubblico ministero il tribunale è tenuto a notificare al pubblico ministero e alla persona richiesta l'ora, data e luogo della relativa udienza. La persona richiesta, non sottoposta allo stato d'arresto, deve essere inoltre informata sulle conseguenze nei suoi confronti se non si presenterà all'udienza.

28§

Presenza all'udienza

All'udienza del tribunale deve essere presente il pubblico ministero che presenterà il contenuto della propria domanda. Il pubblico ministero è tenuto ad agire per l'interesse dello Stato membro richiedente.

La persona richiesta, sottoposta allo stato d'arresto, deve essere portata all'udienza del tribunale, e deve essere sentita sul contenuto della domanda del pubblico ministero.

Alla persona richiesta, non sottoposta allo stato d'arresto, deve essere riservata l'occasione di essere sentita sul contenuto della domanda del pubblico ministero. Se la persona richiesta è assente all'udienza senza una giustificazione legale, la causa può essere esaminata e risolta nonostante la sua mancata presenza.

29§

Espressione del consenso

La persona richiesta esprime personalmente durante l'udienza del tribunale il suo consenso alla consegna o al fatto che nello Stato membro in cui sarà consegnato, potrà essere incriminato, punito o privato della libertà per un crimine precedente alla consegna e diverso dal reato a base della domanda di consegna, od al fatto che potrà essere di seguito consegnato ad un altro Stato membro.

Prima che il consenso sia accolto dal tribunale esso è tenuto ad avvisare la persona richiesta sul significato dei consensi di cui al comma 1.

I consensi di cui nel precedente comma 1 e gli avvisi di cui nel comma 2 devono essere annotati nel verbale.

30§

Revoca del consenso

La persona richiesta può revocare i consensi di cui nella presente legge fino all'attuazione della decisione di consegna.

Qualora la persona richiesta revochi il suo consenso alla consegna, il tribunale deve procedere di nuovo nella causa di consegna. Il tempo intercorso tra la prestazione e la revoca del consenso non è considerato nel conteggio dei termini disposti nella presente legge.

31§

Richiesta d'informazioni complementari

Quando necessario prima di pronunciare la sentenza il tribunale ha la facoltà di chiedere all'autorità competente dello Stato membro richiedente di fornire informazioni complementari. Per la consegna delle informazioni può essere fissato un termine. La persona interessata deve essere sentita sulle informazioni ricevute in conformità dell'art. 28.

32§

Termini

Nel caso in cui la persona richiesta dà il proprio consenso alla consegna, il tribunale deve emettere la sentenza

relativa alla consegna entro tre giorni dalla prestazione del consenso. Il tribunale deve in ogni caso emettere la sentenza sulla consegna entro 26 giorni dall'arresto o dal raggiungimento in Finlandia della persona richiesta. Se per motivi particolari non sarà possibile pronunciare la sentenza entro i termini, essa deve essere emessa al più presto possibile.

33§

Sentenza del tribunale

Nel caso in cui alla consegna è posta la condizione conforme agli artt.8-10, la stessa deve essere inclusa nella sentenza del tribunale. Nella sentenza del tribunale devono essere inoltre indicati i consensi prestati dalla persona richiesta. Nel caso in cui il tribunale dà esecuzione alla domanda di consegna, nella sentenza deve essere indicato che lo Stato membro richiedente ha l'obbligo di ottemperare alle disposizioni degli artt. 27 e 28 della decisione quadro del consiglio (2002/584/GAI, decisione quadro) relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Nel caso in cui il tribunale dà esecuzione alla domanda di consegna, la persona richiesta deve essere tenuta in stato d'arresto, a meno che il tribunale non ordini diversamente. Nel caso in cui il tribunale rifiuti la richiesta di consegna, dopo aver sentito sia il pubblico ministero che la persona richiesta, il tribunale può ordinare che lo stato d'arresto della persona richiesta sarà continuato fino a che la sentenza relativa alla consegna

sarà definitiva o che la suprema corte deciderà diversamente.

Quanto disposto nel comma 2 riguarda per le parti applicabili anche il divieto di viaggiare.

34§

Domande concorrenti

Nel caso in cui più Stati membri presentano domanda di consegna per la stessa persona, nel pronunciare la sentenza il tribunale decide anche in quale Stato membro la persona sarà consegnata. Nella sua decisione il tribunale deve prendere in considerazione tutti i fattori implicati, in modo particolare la natura dei reati posti a base delle domande e i luoghi di reato, il momento di presentazione delle richieste e se la richiesta è fatta per l'esercizio di un'azione penale o per l'attuazione di una pena detentiva.

Nel caso in cui le richieste riguardino reati diversi, il tribunale può con l'occasione ordinare che la persona consegnata ad uno Stato membro dovrà essere conseguentemente consegnata in conformità delle leggi di quello Stato ad un altro Stato membro.

Nel caso in cui sia uno Stato membro che uno Stato non appartenente all'Unione europea, che non è uno dei Paesi nordici, presentano domanda di consegna per la stessa persona e il tribunale ritiene che in conformità della presente legge la richiesta può essere accolta, e il ministero della giustizia ritiene di poter accogliere la richiesta ad esso presentata, spetta al ministero della

giustizia la decisione in virtù dell'art. 25 della legge sulla consegna per reato (456/1970) in quale Stato la persona sarà consegnata. Il tribunale rinvia l'esecuzione della propria sentenza e manda la sentenza al Ministero della Giustizia per la decisione.

Nel caso in cui sia uno Stato membro che un tribunale penale internazionale presentano domanda di consegna per la stessa persona, al tribunale il procedimento nella causa della domanda conformemente alla presente legge sarà rinviata fino a quando il ministero della giustizia avrà deciso sulla domanda ad esso presentata.

35§

Ritardi

Nel caso in cui la questione della consegna non sarà legalmente risolta entro 60 giorni dall'arresto della persona richiesta, il procuratore è tenuto ad informare del ritardo e del motivo dello stesso l'autorità competente dello Stato membro richiedente.

Nel caso in cui la persona richiesta dà il proprio consenso alla consegna, e la questione non sarà legalmente risolta entro dieci giorni dalla prestazione del consenso, il Procuratore deve altresì dare informazione di cui nel comma 1.

Nel caso in cui la questione della consegna non sarà legalmente risolta entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di cui nei comma 1 e 2, il procuratore deve informare del ritardo e del motivo dello stesso l'unità di Eurojust.

36§

Comunicazione della sentenza

Il procuratore deve comunicare senza indugio la sentenza definitiva relativa alla consegna all'autorità competente dello Stato membro richiedente ed alla polizia giudiziaria. Se non è stata data l'esecuzione alla consegna, allo Stato membro richiedente deve essere comunicato anche il motivo del rifiuto. Allo Stato membro richiedente deve essere comunicato altresì quanto tempo la persona richiesta è stata privata della libertà in Finlandia per il mandato d'arresto e di consegna.

Appello

37§

Diritto di ricorso in appello

Alla sentenza d'extradizione del tribunale può essere presentato ricorso in appello alla suprema corte senza richiesta d'autorizzazione.

38§

Presentazione del ricorso in appello

Chi desidera ricorrere in appello contro la sentenza del tribunale relativa alla consegna deve presentare il ricorso al tribunale indirizzato alla corte d'appello entro sette giorni dalla sentenza. Il ricorso non presentato nei tempi stabiliti, non sarà esaminato.

39§

Risposta al ricorso

Il controricorrente ha diritto di formulare per iscritto la risposta. Per la risposta il controricorrente riceve dal tribunale le copie del ricorso e dei documenti allegati. Il termine per la risposta è di sette giorni dalla scadenza del termine di presentazione del ricorso. Il controricorrente deve riprodurre al tribunale una risposta scritta entro i termini citati. Il ricorrente riceve dal tribunale la copia della risposta e dai documenti allegati.

40§

Riproduzione dei documenti alla suprema corte

Il tribunale deve trasmettere il ricorso appena ricevuto con gli allegati alla corte suprema. Insieme devono essere trasmessi gli atti relativi e la copia della sentenza del tribunale. Rispettivamente deve essere trasmessa senza indugio la risposta con gli allegati alla corte suprema.

41§

Urgenza di procedere

La corte suprema deve procedere con urgenza nella causa e al più tardi entro 20 giorni dalla scadenza riservata per la consegna della risposta pronunciare la decisione relativa alla consegna.

Se per un motivo particolare non è possibile osservare la scadenza di cui nel comma 1, la decisione deve essere pronunciata al più presto possibile.

42§

Altre disposizioni

Se dall'altra legislazione non diversamente disposto, nell'appello si applicano per le parti applicabili le

disposizioni dei 30 capitoli della giurisprudenza che riguardano il ricorso in appello delle sentenze del primo grado. Per il procedimento nella corte suprema sono applicati le disposizioni della presente legge per le parti applicabili sul procedimento al tribunale.

43§

Liberazione della persona

Se la corte suprema rifiuta la consegna, deve ordinare che la persona in stato d'arresto deve essere immediatamente lasciata libera oppure sospeso il divieto di viaggiare.

Esecuzione

44§

Autorità competente per l'esecuzione

L'esecuzione della sentenza d'extradizione è di competenza della Polizia giudiziaria.

45§

Esecuzione della sentenza

La sentenza d'extradizione viene eseguita nel momento in cui sarà definitiva.

La persona richiesta può comunicare al tribunale di non intendere appellarsi alla sentenza del tribunale. Con il consenso del procuratore competente la sentenza può quindi essere eseguita prima di essere definitiva.

46§

Tempi di esecuzione

L'extradando è consegnato alle autorità competenti dello Stato membro richiedente al più presto possibile in un

momento convenuto tra le autorità competenti. La consegna deve avvenire in ogni caso entro dieci giorni dalla data della sentenza definitiva.

Nel caso in cui il termine di cui al comma 1 non può essere rispettato per causa di forza maggiore in Finlandia o nello Stato membro richiedente, le autorità competenti devono convenire per una nuova data di consegna. L'estraddando deve essere consegnato entro dieci giorni dalla nuova data convenuta.

47§

Rinvio dell'esecuzione

Il tribunale può rinviare l'esecuzione della sentenza di estradizione se esistono fattori per cui la consegna sarebbe umanamente irragionevole. La sentenza d'extradizione deve essere eseguita immediatamente quando i fattori non sussistono più. Le autorità competenti devono convenire una nuova data di consegna. L'estraddando deve essere consegnato entro dieci giorni dalla nuova data convenuta.

48§

Liberazione

Se alla scadenza dei termini di cui negli artt. 46 e 47 l'estraddando si trova ancora in custodia, deve essere liberato.

49§

Rinvio dell'esecuzione e consegna provvisoria

Il tribunale può rinviare l'esecuzione della sentenza d'extradizione per poterlo rinviare a giudizio per reati diversi da quelli posti a base del mandato d'arresto e di

consegna, oppure se è già stato condannato, per poter scontare la condanna.

Il tribunale può in luogo del rinvio dell'esecuzione consegnare l'estraddando provvisoriamente allo Stato membro richiedente secondo le condizioni separatamente definite in un contratto tra le autorità competenti. Il contratto deve essere redatto per iscritto.

Regola d'eccezione e consegna ai paesi terzi

50§

Richiesta d'autorizzazione

Allo Stato membro richiedente dell'arresto e la consegna può essere concessa per richiesta l'autorizzazione di rinviare a giudizio, punire e privare della libertà personale per un reato diverso da quello posto a base della consegna la persona estradata dalla Finlandia, oppure di consegnarlo in un secondo momento in un altro Stato membro. La richiesta deve essere presentata al procuratore competente completa di informazioni di cui nell'art. 14.

51§

Concessione dell'autorizzazione

Nel procedimento di concessione dell'autorizzazione di cui nel precedente art. 50 si applica per le parti applicabili le disposizioni di procedimento di consegna della presente legge. All'estraddando deve essere assegnato un difensore di cui nell'art. 20 che deve essere sentito durante l'udienza del tribunale prima di concedere

l'autorizzazione. Quando necessario il tribunale può riservare anche alla persona estradata l'occasione di essere sentito per iscritto.

Il tribunale concede l'autorizzazione, se in virtù della presente legge la consegna sarebbe consentita. Quando necessario al tribunale devono essere poste le condizioni di cui negli artt. 8-10.

La decisione deve essere pronunciata entro 30 giorni dall'arrivo della domanda al procuratore. Se per motivi particolari non sarà possibile pronunciare la decisione nei termini stabiliti, si deve procedere alla sua pronuncia al più presto possibile.

52§

Appello

Alla sentenza del tribunale di cui nell'art. 51 può essere presentato ricorso in appello alla suprema corte in conformità per le parti applicabili quanto disposto negli artt. 37-43 sul ricorso.

Capitolo 3

Consegna da un altro Stato membro in Finlandia

Premesse generali

53§

Premesse per la presentazione della richiesta

E' possibile presentare domanda d'arresto e d'estradizione in Finlandia per l'esercizio di un'azione penale nei confronti di una persona che si trova in un altro Stato membro, nel caso in cui per il reato posto a base alla domanda nella legislazione finlandese la massima

condanna prevista è di almeno un anno di detenzione. La domanda deve essere basata su una sentenza di reclusione.

L'arresto e la consegna in Finlandia per l'esecuzione della pena detentiva possono essere richiesti se per il reato posto a base alla domanda è stato pronunciato un giudizio esecutivo in Finlandia e ne consegue una reclusione di almeno quattro mesi.

Nel caso in cui per il reato posto a base alla domanda nella legislazione finlandese la massima condanna prevista è di almeno tre anni di detenzione ed il fatto è uno di cui nell'art. 3 comma 2, bisogna comunicarlo allo Stato membro richiesto nel mandato d'arresto e d'extradizione.

Se a base della domanda esiste un reato che soddisfa le condizioni previste nei comma 1 o 2, la consegna può essere richiesta anche per reati che non soddisfano le condizioni dei commi.

Procedura

54§

Autorità competenti

La presentazione della domanda relativa all'esercizio di un'azione penale di cui nell'art. 53 comma 1 compete al procuratore autorizzato ad esercitare l'azione penale nella causa. La domanda per l'esecuzione della pena detentiva di cui nell'art. 53 comma 2 è presentata dall'Agenzia per le sanzioni penali.

55§

Ordine di collegamento

L'autorità competente di cui nel precedente art. 54 registra il mandato d'arresto ed di consegna nel sistema d'informazione o in un sistema analogo previsti nella Convenzione per l'applicazione dell'Accordo di Schengen sulla graduale eliminazione di controlli alle frontiere comuni.

Nel caso in cui si conosca il domicilio della persona richiesta, l'autorità competente di cui nell'art. 54 può trasmettere la richiesta direttamente o tramite canali di collegamento internazionali alle autorità competenti dell'altro Stato membro.

L'autorità competente di cui nel precedente art. 54 deve dare comunicazione della richiesta alla Polizia giudiziaria centrale nel caso in cui la richiesta non è stata consegnata tramite la stessa Polizia.

56§

Contenuto e forma del mandato

Il mandato d'arresto ed di consegna deve contenere le informazioni di cui nell'art. 14 comma 1 e può essere redatto nel modo di cui nell'art. 14 comma 2.

57§

Lingua e traduzioni

Quando il domicilio della persona richiesta è conosciuto, la domanda deve essere redatta nella lingua dello Stato richiesto. Se lo stato interessato ha annunciato di accettare le domande anche in un'altra lingua, la domanda può essere redatta nella lingua accettata dallo Stato membro.

La Polizia giudiziaria provvede alle traduzioni di cui nel comma 1 e al recapito della domanda allo Stato richiesto.

Regola d'eccezione e condizioni

58§

Osservanza della regola d'eccezione

La persona consegnata da uno Stato membro in Finlandia non deve essere rinviata a giudizio o punita o privata della libertà per un altro reato precedente alla consegna diverso da quello posto a base della consegna.

Il divieto di cui nel comma precedente 1 non si applica se:

- 1) l'estradata ha avuto occasione di uscire dalla Finlandia e non l'ha fatto entro 45 giorni dopo la sua liberazione definitiva oppure è ritornato in Finlandia dopo essere andato via;
- 2) per il reato non è prevista una pena detentiva;
- 3) processo penale non comporta una misura restrittiva della libertà dell'estradata;
- 4) l'estradata è soggetto ad una pena od una misura diversa dalla privazione della libertà, compresa la sanzione economica o una misura alternativa, poiché potrebbe limitare la sua libertà;
- 5) la persona ha acconsentito alla propria estradizione e ha rinunciato di far valere il divieto di cui nel comma 1;
- 6) la persona ha dopo la propria estradizione espressamente rinunciato di far valere il divieto di

cui nel comma 1 per alcuni fatti precedenti alla consegna; l'avviso di rinuncia è trasmessa al tribunale nel modo indicato nell'art. 29;

- 7) lo stato membro richiesto dà il proprio consenso per l'eccezione alla regola; oppure
- 8) lo stato membro che ha consegnato la persona ha dato la comunicazione al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea in cui l'assenso di divergere al divieto si considera prestato a meno che un'autorità competente non abbia comunicato diversamente nei casi singoli.

Il consenso di cui nel comma 2 paragrafo 7 può essere richiesto dal procuratore competente autorizzato a procedere nell'azione penale. La richiesta deve essere basata sulla decisione di carcerazione di cui nell'art. 60 e la domanda deve essere accompagnata dalla deposizione scritta dell'estradata. In Finlandia il consenso relativo all'esecuzione della pena detentiva pronunciata in virtù del comma 2 paragrafo 3 può essere richiesto dall'Agenzia per le sanzioni penali. Le richieste di cui nel presente comma devono includere le informazioni indicate nell'art. 14 comma 1.

59§

Rispetto delle condizioni

Nei confronti dell'estradata in Finlandia devono essere rispettate le condizioni poste nella sentenza d'extradizione in conformità della decisione quadro.

60§

Premesse della decisione di carcerazione

Se esistono sospetti che la persona estradata in Finlandia da uno stato membro abbia commesso un altro reato oltre a quello a base della sentenza di estradizione che può comportare una pena detentiva e che è stato commesso prima dell'avvenuta estradizione in Finlandia, il tribunale può ordinare su richiesta di un'autorità competente il suo arresto per il reato in questione per ottenere da un altro stato membro l'autorizzazione a procedere per l'azione penale contro la persona. La persona sospettata per il reato non può essere privata della sua libertà in virtù della presente decisione di carcerazione prima che lo stato membro interessato avrà dato il proprio consenso per il rinvio a giudizio per il reato che riguarda la decisione di carcerazione.

La decisione di carcerazione scade se lo stato membro non concede l'autorizzazione all'azione penale.

Nel caso in cui lo stato membro ha dato l'autorizzazione di cui nel comma 1 e al sospettato è stata tolta la libertà in virtù della decisione di carcerazione di cui nel comma, la questione sulla carcerazione del sospettato deve essere in virtù della legge sulle misure coercitive cap. 1 arti. 8 sottoposta alla decisione del tribunale osservando per le parti applicabili le disposizioni del cap. menzionato artt. 13 e 14. Se il sospettato ha perso la sua libertà per un altro motivo, la decisione di carcerazione deve essere portata all'attenzione del tribunale senza indugio dopo l'autorizzazione dell'altro stato membro.

Nelle circostanze di cui nei precedenti comma 1 e 2 si applica per le parti applicabili quanto disposto sul procedimento nella questione di carcerazione dalla legge sulle misure coercitive.

La consegna in paesi terzi

61§

La persona estradata in Finlandia non può essere consegnata in un altro stato membro o in uno stato non appartenente all'Unione europea.

Il divieto di cui nel precedente comma 1 non si applica nel riestradizione in uno stato membro di una persona già consegnata in Finlandia da uno stato membro, se:

- 1) ha avuto occasione di uscire dalla Finlandia e non l'ha fatto entro 45 giorni dopo la liberazione definitiva oppure è ritornato in Finlandia dopo essere andato via;
- 2) ha prestato consenso alla propria estradizione e ha rinunciato di far valere il divieto di cui nel comma 1;
- 3) dopo la consegna ha espressamente rinunciato a far valere il divieto di cui nel comma 1 per alcuni fatti precedenti alla consegna; l'annuncio di rinuncia si presenta al tribunale nel modo indicato nell'art. 29
- 4) lo stato membro che ha eseguito la consegna presta il consenso all'eccezione; oppure
- 5) lo stato membro che ha eseguito la consegna ha dato comunicazione al segretariato del Consiglio dell'Unione europea come dimostrazione del proprio consenso eccetto una diversa comunicazione di un'autorità competente nei singoli casi.

Il divieto di cui nel comma 1 non è applicato nel riestradizione in uno stato non appartenente all'Unione europea di una persona estradata da uno stato membro in Finlandia, se lo stato membro che ha eseguito la consegna dà il proprio consenso all'eccezione.

62§

Domanda di riestradizione

Nel caso in cui uno stato membro presenti domanda per la riestradizione di un estradato già consegnato in Finlandia da un altro stato membro e la riestradizione non è possibile in conformità dell'art. 61 comma 2 paragrafi 1-3 o 5, il procuratore competente chiede l'autorizzazione alla riestradizione dallo stato membro dal quale la persona è stata estradata in Finlandia. La domanda deve contenere informazioni di cui nell'art. 14 comma 1.

4 capitolo

Disposizioni particolari

63§

Audizione prima della decisione d'estradizione

Nel caso in cui la domanda d'arresto e di consegna di un altro stato membro sia stata presentata per l'incriminazione, l'autorità competente intesa nella Legge sulla rogatoria internazionale nelle questioni penali (4/1994) è tenuta a concedere per richiesta dello stato membro richiedente prima della decisione che l'estradando sarà sentito in conformità della Legge.

L'autorità competente di cui nel precedente comma 1 può analogamente richiedere ad un altro stato membro l'audizione di una persona da estradare in Finlandia.

64§

Eliminazione delle condizioni

Nel caso in cui la persona richiesta è consegnata in Finlandia da uno stato non facente parte dell'Unione europea ed egli è vincolato dalle condizioni concernenti la consegna in questione, egli non può essere consegnato in un altro stato membro senza l'autorizzazione dello stato dal quale è stato estradato in Finlandia.

Nella situazione intesa nel precedente comma 1 l'autorità competente richiede l'autorizzazione alla consegna dallo stato dal quale la persona è stata consegnata in Finlandia. I termini della presente legge cominciano a decorrere solo nel momento in cui le condizioni non sono più valide.

65§

Privilegi e libertà

Se la persona richiesta dalla Finlandia gode privilegi o libertà relativi al processo o all'esecuzione, i termini della presente legge cominciano a decorrere nel momento in cui il tribunale competente ha ricevuto la comunicazione sull'eliminazione del privilegio o della libertà.

66§

Perquisizione, sequestro e cessione dei beni

L'autorità competente conforme alla legge sulla rogatoria internazionale nelle questioni penali può, anche se non richiesto dallo stato membro richiedente l'arresto e la

consegna, perquisire e sequestrare in virtù dei presupposti della Legge sopra menzionata.

Nella sentenza di estradizione il tribunale può ordinare che l'oggetto sequestrato o i beni condannati perduti devono essere trasferiti allo stato membro richiedente in osservanza delle separate disposizioni.

L'autorità competente di cui nel precedente comma 1 può analogamente richiedere ad un altro stato membro di eseguire la perquisizione o il sequestro e la cessione dei beni in Finlandia.

67§

Deduzione del periodo di libertà mancata

In virtù del cap. 6 art. 13 del codice penale il tribunale è tenuto a dedurre il periodo di mancata libertà causata dal procedimento di consegna dall'eventuale pena dell'estradata.

Nel caso in cui la consegna in Finlandia è avvenuta per l'esecuzione della pena, il direttore dell'istituto di pena deduce dalla pena detentiva dell'estradata il periodo di mancata libertà causata dal procedimento di consegna conformemente per le parti applicabili le disposizioni del codice penale cap. 6 art. 13.

68§

Spese

Dall'altro stato membro non sarà richiesta nessuna compensazione per le spese dovute dall'esecuzione della domanda.

Transito

69§

Autorizzazione al transito

Il ministero della giustizia autorizza in virtù dell'art. 33 della legge sulla consegna per reati il transito in Finlandia di una persona richiesta da uno stato membro o da uno stato non facente parte dell'Unione europea in un altro stato membro, se al ministero della giustizia sono stati comunicati:

- 1) la sua identità e la nazionalità;
- 2) l'esistenza della domanda di estradizione;
- 3) la natura del reato e la classificazione giudiziaria; e
- 4) descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso, compresi il momento e luogo.

L'autorizzazione non può essere concessa se la persona richiesta è cittadino finlandese e la consegna avverrebbe per l'esecuzione di una pena detentiva e la persona richiesta non ha accettato il transito attraverso la Finlandia.

Se la persona richiesta è cittadino finlandese e la consegna avverrebbe per l'imputazione, all'autorizzazione deve essere posta la condizione che la persona richiesta deve essere restituita immediatamente dopo la sentenza definitiva in Finlandia per scontare l'eventuale pena detentiva, nel caso in cui egli chiede di poterla scontare in Finlandia. La pena detentiva deve essere eseguita in Finlandia in conformità delle disposizioni.

La domanda di transito può essere inviata al ministero della giustizia in qualsiasi modo di cui rimane un giustificativo per iscritto. Il ministero della giustizia risponde per le stesse vie.

70§

Domanda di transito

Se si intende trasportare la persona richiesta in Finlandia attraverso un altro stato membro, l'autorità competente deve richiedere l'autorizzazione per il transito. La domanda deve contenere le informazioni di cui nell'art. 69 comma 1 paragrafi 1-4, e deve essere inviata nei modi indicati nell'art. 69 comma 4.

71§

Trasporto per via aerea

Trasporto per via aerea che avviene senza scalo non è considerato transito. Se l'atterraggio avviene prima della meta finale, si applicano gli artt. 69-70.

72§

Potere di decreto

Sull'attuazione della presente legge possono essere date ordinanze con decreto del Consiglio dei ministri.

5 Capitolo

Entrata in vigore

73§

Ordinanze di entrata in vigore e di transizione

La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2004.
La legge è applicata ai mandati d'arresto e di consegna eseguiti successivamente all'entrata in vigore. Al

momento dell'entrata in vigore della legge alle domande di consegna di altri stati membri in corso si applica la legge vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Se un altro stato membro ha comunicato di applicare come stato membro richiesto le disposizioni vigenti prima della legislazione creata per l'attuazione della decisione quadro per i reati commessi anteriormente ad una certa data, anche la Finlandia come stato membro richiedente applica la legge vigente anteriore alla presente legge. Se uno altro stato membro applica dopo l'entrata in vigore della presente legge disposizioni diverse da quelle create per l'attuazione della decisione quadro, la Finlandia applica analogamente nei confronti dello stato membro la legge in vigore anteriormente alla presente legge.

HE88/2003

LaVM 7/2003

EV 128/2003

Decisione quadro del Consiglio (2002/584/YOS); EYVL

N:o L 190, 18.7.2002, S.1

Helsinki, li 30 dicembre 2003

Presidente della Repubblica
TARJA HALONEN

Ministro della Giustizia
Johannes Koskinen

N:o 1287/2003

Emanata a Helsinki il 30 dicembre 2003

Legge

sulla revisione della legge sull'extradizione per reato

Conformemente alla decisione del parlamento

si abroga della legge (456/1970) del 7 luglio 1970 sull'extradizione a base di un reato art. 2 comma 2, art. 6 comma 3, art. 10 comma 2, art. sottotitolo prima dell'art. 34 e artt. 35-48 così come sono nella legge 182/1999, e

si revisiona art. 1 comma 2, artt. 3,4,12 e 25, art. 26 comma 1, art. 32 comma 1, art. 33 comma 2 e art. 34, così come sono artt. 3 e 12, art. 32 comma 1, art. 33 comma 2 e art. 34 nella legge citata 182/1999 e art. 4 nella legge per ultimo citata e nella legge 298/2002, seguentemente:

§1

Sulla consegna a base di un reato tra la Finlandia ed altri stati membri dell'Unione europea e tra la Finlandia ed altri Paesi nordici è stato disposto separatamente.

3§

Per un reato commesso in Finlandia o su una nave o velivolo finlandese si può consegnare solo, se la risoluzione giuridica del reato nello stato richiedente è da considerare opportuna e la condanna, che per la legislazione dello stato interessato potrebbe conseguire

dal reato, non è sostanzialmente diversa dalla conseguenza prevista dalla legislazione finlandese. Nel caso in cui si richiede la consegna per l'esecuzione di una condanna, la richiesta può essere accolta solo se la sanzione penale non è sostanzialmente diversa da quella che ne poteva conseguire in Finlandia.

4§

Non si deve estradare, se il reato a base della richiesta come tale non è un reato o se commesso in Finlandia in circostanze analoghe non costituirebbe reato come tale per cui la condanna più severa prevista dalla legislazione finlandese è di almeno un anno di reclusione.

Il condannato in uno stato straniero per il reato di cui nel comma 1, può essere consegnato solo se la sanzione penale implica almeno quattro mesi di reclusione.

Nel caso in cui la domanda di consegna comprende più di un reato e i precedenti presupposti esistono per qualche reato, la richiesta può essere accolta anche nei confronti degli altri reati che sono, anche se analoghe, per la legislazione finlandese passibili a condanna.

Senza che quanto disposto nei commi 1 e 2 ostacoli, si può estradare per un reato il quale in Finlandia, se commesso in circostanze analoghe, sarebbe considerato il falso nummario, preparazione di falso nummario o utilizzo di denaro contraffatto.

12§

Nel dare esecuzione alla domanda di consegna si devono porre le seguenti condizioni per le parti applicabili:

- 1) l'estradata non può essere rinviato a giudizio nello stato richiedente senza l'autorizzazione di cui nell'art. 32 oppure punito per un reato commesso precedentemente alla consegna e non estradare per uno stato terzo, tranne nel caso in cui non è uscito dal paese entro 45 giorni dopo che l'ostacolo non esisteva più o ci è ritornato dopo essere uscito;
- 2) l'estradata non deve essere incriminato per il reato in questione al tribunale per cui è stato concesso il potere di giudicare nelle questioni solo provvisoriamente o in circostanze particolari;
- 3) condanna a morte dell'estradata non deve essere eseguito.
- 4) Nel caso inteso precedentemente nell'art. 55 bisogna sottolineare che l'estradata non deve essere punito in virtù di una legge marziale.
- 5) Quando un persona è estradata in base all'art. 6 per un reato che non può essere considerato principalmente di natura politica, la condizione posta deve essere che nel giudizio il reato non deve essere considerato un reato politico.

Nell'autorizzare della consegna si possono inoltre aggiungere altre condizioni utili.

25§

Nel caso in cui la stessa persona è richiesta da più stati e tra le domande con c'è una richiesta per cui si applica la

legge sulla consegna tra la Finlandia ed altri Paesi nordici (270/1960), il ministero della giustizia decide, considerando la natura, il momento e il luogo del reato, l'ordine di arrivo delle richieste, la cittadinanza e la residenza della persona richiesta insieme ad altre circostanze, a quale stato deve essere consegnata.

Quando le richieste d'extradizione riguardano reati diversi, si può ordinare nello stesso occasione, che la persona da estradare in un determinato stato deve essere da quello stato estradata in un altro stato con le condizioni con le quali la consegna nello stato interessato sarebbe possibile.

26§

La polizia o il pubblico ministero o per l'esecuzione della pena l'Agenzia per le sanzioni penali, che desidera presentare domanda di consegna in Finlandia di una persona domiciliata in uno stato estero, ne deve fare proposta al ministero della giustizia. Se il ministero ritiene che la proposta deve essere accettata, il ministero presenta la richiesta di consegna per vie diplomatiche, eccetto un diverso accordo con lo stato straniero.

32§

Il ministero della giustizia ha facoltà di autorizzare per richiesta di uno stato straniero, senza che le condizioni lo ostacolino, che l'extradato viene rinviato in giudizio o punito per un reato precedente alla consegna diverso da quello per cui è avvenuta la consegna, oppure che sarà

consegnato ad un altro stato. Nella richiesta in questione e nelle condizioni da porre alla consegna si applicano le disposizioni sulla consegna dalla Finlandia.

33§

Un cittadino finlandese può in ogni caso essere trasportato attraverso la Finlandia, se si tratta della sua estradizione in un altro paese nordico ed esistono per la sua consegna allo stato richiedente i requisiti della legge del 3 giugno 1960 sulla consegna tra la Finlandia e altri paesi nordici, oppure se si tratta della sua estradizione in uno stato membro dell'Unione europea ed esistono i requisiti posti al transito dalla legge (1286/2003) sulla consegna per un reato tra la Finlandia ed altri stati membri dell'Unione europea.

34§

Alla decisione del ministero della giustizia in virtù della presente legge non è possibile appellarsi.

La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2004.

HE 88/2003

La VM 7/2003

EV 128/2003

Decisione quadro del Consiglio (2002/584/YOS); EYVL

n:o L 190, 18.7.2002, s. 1

Helsinki li 30 dicembre 2003

Presidente della Repubblica
TARJA HALONEN

Ministro della Giustizia
Johannes Koskinen

N:o 1288/2003

Emanata a Helsinki il 30 dicembre 2003

Legge

sulla revisione della legge sull'extradizione tra

Finlandia ed altri paesi nordici

Conformemente alla decisione del parlamento si revisiona della legge (270/1960) del 3 giugno 1960 sull'extradizione per un reato tra Finlandia ed altri paesi nordici gli artt. 20 e 21, così come sono, art. 20 legge 457/1970 ed art. 21 in parte nell'ultima legge citata e nella legge 466/1987, e

si appone nella legge un nuovo art. 9 a come segue:

9a§

Se il ministero dell'interno stabilisce che la consegna nello stato di cui nell'art. 1 il quale è anche uno stato membro dell'Unione europea, non sarebbe possibile in virtù della presente legge, esso è tenuto a trasferire la questione al procuratore competente nell'ordine disposto nella legge (1286/2003) sulla consegna per reato tra la Finlandia ed altri stati membri dell'Unione europea.

20§

Se la consegna della stessa persona è richiesta in virtù della presente legge sia in uno stato di cui nell'art. 1 che in un altro stato, che non è stato membro dell'Unione europea, ed il ministero dell'interno valuta di poter accogliere la prima richiesta ed il ministero della giustizia

l'ultima, il Consiglio dei ministri, considerando le disposizioni dell'art. 25 della legge (456/1970) del 7 luglio 1970 sull'extradizione, per presentazione del ministero della giustizia determina lo stato in cui la persona sarà consegnata. Il Consiglio dei ministri decide anche se nella decisione d'extradizione sarà aggiunta la condizione di cui nell'art. 25 comma 2.

Se la consegna della stessa persona è richiesta in virtù della presente legge sia in uno stato di cui nell'art. 1 che in virtù della legge sulla consegna tra la Finlandia e altri stati membri dell'Unione europea in uno stato membro dell'Unione europea e il ministero dell'interno valuta di poter accogliere la prima richiesta ed il tribunale l'ultima, il ministero dell'interno, considerando le disposizioni dell'art. 25 della legge sull'extradizione, determina lo stato in cui la persona sarà consegnata. Il ministero dell'interno decide anche se nella decisione d'extradizione sarà aggiunta la condizione di cui nell'art. 25 comma 2.

Alla decisione del del consiglio dei ministri e del ministero dell'interno non è possibile appellarsi.

21§

Il ministero dell'interno può nei casi di cui nell'art. 7 per richiesta autorizzare che la persona consegnata dalla Finlandia in virtù della presente legge può essere rinviata in giudizio o punita per un reato commesso prima della consegna diverso da quello a base del quale è avvenuta la consegna, oppure consegnarla per il tale reato in un altro stato di cui nell'art. 1

L'autorizzazione può essere concessa solo se esistono i requisiti della consegna applicati nella presente legge, e in questo caso bisogna analogamente rispettare le disposizioni dell'art. 10 comma 3 e 4.

La richiesta di cui nel presente articolo deve contenere informazioni sulla natura, momento e luogo del reato, e quando la domanda serve ai fini di imputazione o di consegna ai terzi, sulle disposizioni di pena prevista applicabili per il reato. Dalla domanda deve inoltre risultare che alla persona interessata è stata informata sui mezzi di tutela giuridica di cui nell'art. 10 comma 3.

Nel caso in cui il ministero dell'interno riscontra che l'accoglimento della domanda di cui nel comma 1 del presente articolo di uno stato inteso nell'art. 1, anche stato membro dell'Unione europea, non sarebbe possibile per il comma 1 e 2, deve trasferire la questione al procuratore competente nell'ordine previsto nella legge sulla consegna tra la Finlandia e altri paesi membri dell'Unione europea.

Per l'autorizzazione necessaria per la consegna in uno stato diverso da quello inteso nell'art. 1 si applicano le disposizioni dell'art. 32 della legge sulla consegna per un reato. Quando la consegna avviene in uno stato membro dell'Unione europea diverso da quello inteso nell'art. 1, il ministero dell'interno trasferisce la questione al procuratore competente nell'ordine previsto nella legge sulla consegna tra la Finlandia e altri paesi membri dell'Unione europea.

La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2004.

HE 88/2003

La VM 7/2003

EV 128/2003

Decisione quadro del Consiglio (2002/584/YOS); EYVL

N:o L 190, 18.7.2002, s. 1

Helsinki li 30 dicembre 2003

Presidente della Repubblica

TARJA HALONEN

Ministro della Giustizia

Johannes Koskinen

N:o 1289/2003

Emanata a Helsinki il 30 dicembre 2003

Legge

**sulla cooperazione internazionale per la revisione della
legge relativa all'esecuzione di alcune sanzioni penali**

Conformemente alla decisione del parlamento

si revisiona della legge (21/1987) sulla cooperazione internazionale nell'esecuzione di alcune sanzioni penali del 16 gennaio 1987 art. 3 comma 1, art. 9 comma 1 e art. 19 comma 2,

così come sono, art. 3 comma 1 e art. 9 comma 1 nella legge 9/1994 e art. 19 comma 2 nella legge 236/2001, come segue:

3§

Sanzione, ordinata dal tribunale di uno stato straniero, può essere eseguita in Finlandia, se:

- 1) la sentenza è definitiva e si tratta di un giudizio esecutivo nello stato in cui è stato dato;
- 2) il fatto, passibile di sanzione, costituisce o costituirebbe se commesso in circostanze analoghe in Finlandia secondo la legislazione finlandese un reato oppure corrisponde al fatto inteso nell'art. 3 della legge (1286/2003) sulla consegna tra la Finlandia ed altri stati membri dell'Unione europea; e
- 3) lo stato in cui la sanzione è stata data, l'ha richiesta o l'ha accettata.

9§

Il tribunale deve trasformare la sanzione corrispondente alla perdita di libertà pronunciata in uno stato estero in una pena detentiva prevista dalla legislazione finlandese per un reato analogo o in una pena detentiva prevista per un reato della stessa gravità del fatto di cui nell'art. 3 della legge sulla consegna tra la Finlandia e gli stati membri dell'Unione europea. La pena detentiva in questione non deve comunque essere più severa della sanzione penale prevista per il reato nello stato estero anche se la sanzione fosse più leggera della pena minore applicabile dalla legislazione finlandese.

19§

Una pena detentiva pronunciata in Finlandia può essere eseguita in uno stato estero, se il condannato è cittadino, residente o domiciliato nello stato straniero interessato e ha prestato il proprio consenso a questo. Le pene detentive pronunciate in Finlandia nei confronti di cittadini di altri stati possono in ogni caso essere rimanere da eseguire nello stato straniero interessato senza il consenso del condannato, se:

- 1) il condannato evita l'applicazione della pena detentiva o la continuazione dell'applicazione scappando nello stato straniero o in altri modi; oppure
- 2) il condannato è stato ordinato con sentenza definitivo di essere restituito o relegato dalla Finlandia per la

pena detentiva soprammenzionata o per il reato a base
della stessa.

La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2004.

HE 88/2003

La VM 7/2003

EV 128/2003

Decisione quadro del Consiglio (2002/584/YOS); EYVL

N:o L 190, 18.7.2002, s. 1

Helsinki li 30 dicembre 2003

Presidente della Repubblica
TARJA HALONEN

Ministro della Giustizia
Johannes Koskinen

N:o 1290/2003

Emanata a Helsinki il 30 dicembre 2003

Legge

sulla revisione del capitolo 31 dell'arco processuale

Conformemente alla decisione del parlamento

Si revisiona dell'arco processuale del capitolo 31 art. 9b e dell'art. 10 comma 1, così come sono nella legge 360/2003 e

si aggiunge al capitolo 31 un nuovo art. 9 c come segue:

Capitolo 31

Ricorso addizionale

9b§

Sentenza definitiva di natura penale può essere annullata anche, se la consegna della persona è stata richiesta in Finlandia per scontare una pena detentiva comune pronunciata in virtù del cap. 7 del c.p., e la consegna non è possibile per tutti i reati che hanno portato alla pena detentiva comune, oppure non si autorizza la consegna per qualche reato. In questo caso la corte suprema deve pronunciare una condanna separatamente per i reati per cui la consegna è possibile o non si autorizza la consegna, e per altri reati. Le pene così pronunciate non possono essere insieme più severe della pena detentiva comune all'origine.

9c§

Una sentenza definitiva relativa alla decadenza di natura penale può essere annullata a danno del convenuto:

- 1) se il fatto menzionato nei paragrafi 1 o 2 dell'art. 8 è esistito e si può presumere che abbia avuto influenza sulla mancata pronuncia della sentenza di decadenza o che la sentenza pronunciata è sostanzialmente più lieve del dovuto; o
- 2) se si rivendica un fatto o una prova, precedentemente non dimostrato, e la sua dimostrazione avrebbe probabilmente portato a una sentenza di decadenza o a una sentenza di decadenza sostanzialmente più severo.

La sentenza non è annullata per motivi menzionati nel paragrafo 2 del comma 1, se non si dimostra probabile che l'interessato non ha potuto rivendicare il fatto o la prova in oggetto al tribunale che ha pronunciato la sentenza, o presentando ricorso contro la sentenza o che per un altro motivo valido non ha rivendicato il fatto.

10§

La domanda di annullamento della sentenza in controversia e in causa penale a danno dell'imputato o del convenuto nel caso compreso nell'art. 9 c deve essere presentata entro un anno dalla data in cui il richiedente è stato informato della questione a base della domanda, o se la domanda si basa su nu'altra procedura penale dalla data in cui la sentenza per cui si richiede l'annullamento è diventata definitiva. Quando la domanda si basa in controversia al fatto menzionato nell'art. 7 comma 1 paragrafo 4, il tempo decorre dal giorno in cui la sentenza è diventata definitiva.

La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2004.

HE 88/2003

La VM 7/2003

EV 128/2003

Decisione quadro del Consiglio (2002/584/YOS); EYVL

N:o L 190, 18.7.2002, s. 1

Helsinki li 30 dicembre 2003

Presidente della Repubblica

TARJA HALONEN

Ministro della Giustizia

Johannes Koskinen